

Dott. Paolo BalestieriDottore Commercialista

Iscr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Pesaro e Urbino n° 119A

Revisore Contabile

Iscr. Albo Revisori Contabili n° 3085

Rag. Angelo GaldenziRagioniere Commercialista

Iscr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Pesaro e Urbino n° 280A

Revisore Contabile

Iscr. Albo Revisori Contabili n° 71836

Studio di Urbino:

Via B. Sforza, 255 - 61029 Urbino

Tel. 0722/4023 - 329662 - Telefax 0722/2260

Studio di Pesaro:

Via Del Carso, 31/A - 61100 Pesaro

Tel. 0721/401925 - Telefax 0721/401926

C.F. e P. IVA 01321870410

e-mail: studio@bgassociati.iturl: <http://www.bgassociati.it>**TRATTAZIONE****COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA****Artt. 47-52 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, Sezione VII** - Circ. Inail 12.03.2009, n. 11 - Circ.

Inail 21.05.2009, n. 26 - Nota M.Lavoro 15.05.2009

Entro il **16.08.2009** (a seguito di proroga) le organizzazioni con Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti entro il 31.12.2008 hanno l'obbligo di comunicare all'Inail il loro nominativo con modalità telematica attraverso il sito Web dell'Inail, pena una sanzione amministrativa di € 500 a carico del datore di lavoro.

Adempimenti del datore di lavoro:

- Non esiste alcun obbligo per il datore di lavoro di eleggere un RLS, poiché l'elezione è un diritto dei lavoratori dell'azienda che essi possono decidere o meno di esercitare.
- È obbligo del datore di lavoro mettere a conoscenza i lavoratori di tale diritto (si consiglia la distribuzione ai lavoratori di un'apposita informativa) e definire le modalità di elezione (comunicazione alle RSU e/o organizzazione dell'assemblea democratica dei lavoratori per l'elezione).

Nel caso il RLS non sia stato eletto direttamente per mancata disponibilità dei dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto ad alcuna comunicazione.

In allegato si trasmette:

- 1) informativa ai dipendenti;
- 2) Fac-simile di verbale di avvenuta elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

Informativa sicurezza sul lavoro lavoratori : RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

D.Lgs 81/08 - Articolo 47

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai com 3 e 4, le funzioni del R.L.S. sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

D.Lgs 81/08 - Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) di cui all'art. 47, com. 3, esercita le competenze del R.L.S. di cui all'art. 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del R.L.S.T. sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il R.L.S. partecipano al Fondo di cui all'art. 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il R.L.S.T. accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al R.L.S.T., questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'art. 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di R.L.S.T. è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18, com 1, lettera r), contenuti in

applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il R.L.S., su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

5. I R.L.S. lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il R.L.S. sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di R.L.S. è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

**Fac-simile di verbale di avvenuta elezione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

In data/...../....., in località
....., i lavoratori
dipendenti⁽¹⁾ della Ditta P.
IVA.....,
Indirizzo
.....
.....

Tel. Fax
Attività.....

hanno provveduto ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in
ottemperanza agli obblighi previsti
dall'art. 47 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81.

I risultati dell'elezione avvenuta con scrutinio segreto sono i seguenti:

N° aventi diritto al voto

N° votanti

N° schede nulle o astenuti

N° eventuali schede bianche

N° di schede valide

Candidato (Nome e Cognome)⁽²⁾ Preferenze (n.)

Risulta quindi eletto il Sig/la Sig.ra
....., che rimane in carica
per un triennio salvo diversa previsione contrattuale.

Codice fiscale Data inizio incarico
...../...../.....

Residente in

Indirizzo.....

Lo

scrutinatore.....
.....

(Nome e Cognome) (Firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per
scopi rientranti nella nostra
attività istituzionale e saranno diffusi a terzi per gli adempimenti agli obblighi previsti dalla
legge e dai contratti collettivi di lavoro di ogni livello.

Note

⁽¹⁾ Tutti i lavoratori non in prova.

⁽²⁾ Lavoratori a tempo indeterminato

IMPORTANTE COMUNICAZIONE A TUTTA LA CLIENTELA

FERIE ESTIVE

Si comunica che gli Studi di Pesaro e Urbino durante il mese di agosto 2009, osserveranno i seguenti orari:

**Da LUNEDI' 3 AGOSTO 2009
A VENERDI' 7 AGOSTO 2009
ORARIO DI APERTURA 08.00 – 13.00**

**DA SABATO 8 AGOSTO 2009
a DOMENICA 30 AGOSTO 2009
CHIUSO PER FERIE**

Come di consueto, in caso di necessità, potrete contattarci ai seguenti numeri telefonici:

Dott. Paolo Balestieri 335/6324068

Rag. Angelo Galdenzi 335/6324165

Dott. Ballestrieri Alessandro 335/5256389

Con l'occasione ci è gradito augurarvi Buone Ferie.

Raccomandiamo pertanto a tutta la clientela interessata dalla elaborazione dei dati IVA mensili e dalla elaborazione delle buste paga di fornire in tempo utile (entro e non oltre la data del 31 luglio 2009) tutta la documentazione necessaria per effettuare la consegna delle buste paga e dei pagamenti connessi nonché dell'eventuale pagamento IVA per il mese di Agosto.